

**Comunicazione n. DIS/99074364 del 12-10-1999**

inviata alla Assogestioni

**Oggetto: Modalità di indicazione del parametro oggettivo di riferimento all'interno del prospetto**

Si fa riferimento alla nota del 13 luglio 1999 ed all'ulteriore documentazione trasmessa, con la quale codesta Associazione ha formulato alcune proposte in merito alle modalità di rappresentazione del benchmark all'interno del prospetto informativo relativo ai fondi comuni di investimento mobiliare ed alle Sicav.

In particolare, codesta Associazione ha proposto che:

a) i fondi già operanti al 1° gennaio 1999 (e che non abbiano effettuato significative variazioni della propria politica di investimento successivamente a tale data) indichino un benchmark solo a partire dal 1° gennaio 1999. Tali fondi, quindi, riporterebbero per il periodo richiesto dallo schema di prospetto solo i dati relativi alle proprie performances;

b) i fondi la cui operatività inizi successivamente al 1° gennaio 1999 (o che abbiano modificato in modo significativo le proprie politiche di investimento a partire da queste data) indichino la serie storica del benchmark prescelto per i dieci anni previsti, al fine di offrire all'investitore un riferimento certo nelle proprie scelte di investimento, in assenza di quello relativo alle performances del fondo.

Le suddette proposte sono supportate da considerazioni incentrate essenzialmente sulla difficoltà di effettuare un confronto fra benchmark e fondo per gli ultimi dieci anni, a causa dell'evoluzione che ha interessato i mercati finanziari in generale ed il mercato dei fondi comuni in particolare.

Al riguardo, si ritiene che le argomentazioni rappresentate da codesta Associazione siano meritevoli di attenzione. In particolare, nell'ultimo decennio si è verificata una continua evoluzione dei prodotti offerti, con conseguente specializzazione degli stessi, del resto recepita dalle classificazioni Assogestioni succedutesi nel tempo. Inoltre, per quanto concerne i mercati finanziari in generale, l'introduzione della moneta unica europea ha comportato effetti significativi sulla dinamica di tali mercati e sui relativi indici rappresentativi (oltre che sulla tipologia dei fondi offerti).

Si rileva, peraltro, che la proposta di codesta Associazione rinvia (nella sostanza) di circa due/tre anni la possibilità di un confronto sufficientemente significativo fra fondo e benchmark. Tale intervallo temporale costituisce infatti il periodo minimo affinché il gestore possa realizzare compiutamente le proprie politiche di investimento e, quindi, affinché possa essere effettuata una valutazione significativa dello stile di investimento del fondo e della "qualità" della gestione.

Si osserva infine che, a partire dal 1995, si è comunque realizzata una sostanziale stabilizzazione delle caratteristiche dei prodotti offerti, del resto recepita dalla classificazione Assogestioni del maggio 1995.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che il confronto fra rendimenti del fondo e del benchmark possa essere significativamente realizzato a partire dal 1° gennaio 1996. Pertanto, nella fase transitoria di prima applicazione dello schema-tipo di prospetto (cioè fino a quando non maturerà, a partire dal 1° gennaio 1996, il periodo di dieci anni richiesto per le performances dal predetto schema), dovranno essere seguiti i criteri di seguito esposti:

1. le performances del fondo dovranno essere riportate a partire dal 1° gennaio 1996, fatti salvi i casi previsti all'interno dello schema n. 8 allegato alla delibera n. 11971 del 14 maggio 1999<sup>1</sup> (nota n. 128: fondi operativi per periodi inferiori a quello richiesto, modifiche significative della politica di investimento, variazione della società che gestisce il fondo);
2. le performances del *benchmark* dovranno comunque essere riportate per l'intero periodo previsto dallo schema-tipo di prospetto. Nel caso in cui il benchmark non dovesse essere disponibile per l'intero periodo richiesto, le relative performances dovranno essere riportate per il minor periodo di vita dello stesso; tale circostanza dovrà essere comunicata e adeguatamente motivata, da parte della società di gestione nei confronti della Consob, e dovrà essere illustrata all'interno del prospetto informativo, coerentemente con quanto previsto dallo schema n. 8 già citato (nota n. 118);
3. per i fondi la cui la componente obbligazionaria è rappresentata da un indice "euro" (ad esempio i fondi che anteriormente al 1° gennaio 1999 investivano prevalentemente in obbligazioni di emittenti italiani e che successivamente a tale data investono in titoli obbligazionari di emittenti appartenenti all'area Euro), si richiede l'indicazione, per il periodo precedente all'introduzione della moneta unica, di un diverso benchmark, coerente con la differente politica di investimento eventualmente adottata dal fondo in tale periodo.

IL PRESIDENTE  
*Luigi Spaventa*

---

<sup>1</sup> La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 28.5.1999 ed, altresì in *CONSOB*, Bollettino n. 5/99.